



Sportello unico per le imprese
Via Isonzo, 6 – 20036 Meda (Mi)
www.comune.meda.mi.it

Area Polizia Locale

ORDINANZA SINDACALE N. 73/08_ del 17 GIUGNO 2008 prot. 16072__

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

- Visto l'art.50 comma7 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
- Vista l'art. 17 della L.R. 24.12.2003 n. 30 ;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n.8/6495 del 23.01.2008 “indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 30/2003)”;
- Ritenuto di avvalersi della Commissione consultiva provinciale all'uopo costituita e visto il parere da questa espresso in merito pervenuto in 11.06.2008 prot. 15657;
- Rilevata la necessita di disciplinare gli orari di tutti i pubblici esercizi;

DISPONE

Di disciplinare gli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico alimenti e bevande, come di seguito specificato:

ART. 1 FASCE ORARIE MASSIME DI APERTURA GIORNALIERA

- A) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente.**
LA FASCIA DI ATTIVITÀ È COMPRESA TRA LE ORE 5,00 E LE ORE 2,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO DI CIASCUN GIORNO DELLA SETTIMANA.
- B) Esercizi che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento e/o musicale e di svago.**
LA FASCIA DI ATTIVITÀ È COMPRESA TRA LE ORE 7,00 E LE ORE 3,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO DI CIASCUN GIORNO DELLA SETTIMANA.
La chiusura dell'esercizio pubblico (ed il conseguente sgombero del locale) dovrà essere effettuata entro le ore 3,00
- C) Esercizi a carattere misto che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi.**
OSSERVANO L'ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA PREVISTO PER L'ATTIVITÀ PREVALENTE (la prevalenza è determinata con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività)
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente e possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano e pomeridiano previsto per l'attività prevalente.

ART. 2 DEROGHE AGLI ORARI

- In deroga a quanto stabilito al precedente **art. 1 lett. A)** In relazione alle denominazioni di cui di cui alle lettere :

- | | |
|--|---|
| <i>a) ristorante trattoria osteria con cucina e simili</i> | <i>b) esercizi con cucina tipica lombarda,</i> |
| <i>c) tavole calde self service fast food,</i> | <i>d) pizzerie e simili</i> |
| <i>e) bar gastronomici e simili</i> | <i>f) bar caffè e simili</i> |
| <i>g) bar pasticceria bar gelateria, e simili</i> | <i>h) wine bar, birrerie, pub enoteche, sale da the</i> |

indicate nel paragrafo 6 dell'all. A) alla D.G.R. VII/17516 del 17.05.04 possono essere concesse dal Sindaco specifiche **deroghe all'orario di apertura mattutino** comunque garantendo una fascia orario di **chiusura notturna di non meno di quattro ore.**



Sportello unico per le imprese
Via Isonzo, 6 – 20036 Meda (Mi)
www.comune.meda.mi.it

Area Polizia Locale

- Specifiche deroghe potranno essere autorizzate, con provvedimento a parte in occasione di ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

ART. 3 OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune, l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata, nel rispetto dei limiti fissati nella presente ordinanza, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno; l'orario può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

La comunicazione relativa va presentata sia nel caso di nuova apertura che di subingresso o trasferimento in altra sede del pubblico esercizio e deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

Deve obbligatoriamente renderlo noto al pubblico con l'apposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

Non sussiste l'obbligo del riposo settimanale, la cui osservazione è a discrezione dell'esercente.

ART.4 CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI

Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo **se superiore a 30 giorni consecutivi**.

ART.5 LIMITAZIONE DEGLI ORARI PER ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difformi dai principi indicati nella presente ordinanza, **solo per l'attività di intrattenimento eventualmente posta in essere**.

ART.6 ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione Poste all'interno di stazioni ferroviarie, e le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

ART.7 SANZIONI

L'inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 2, della L.R. n. 30/2003.

ART.8 DISPOSIZIONI FINALI

I cartelli orari vigenti restano validi sempreché gli orari di apertura e di chiusura in essi indicati non siano contrastanti con le disposizioni di cui al presente provvedimento

Ove non si ravvisino le condizioni di cui al precedente comma, gli esercenti dovranno provvedere all'adeguamento degli orari di apertura e chiusura e alla sostituzione del relativo cartello, previa comunicazione al Comune entro cinque dalla data di ricevimento del presente atto.

ORDINA

A chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

- E' disposta la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

- La Polizia Locale è incaricata del controllo e dell'esatta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.



Sportello unico per le imprese
Via Isonzo, 6 – 20036 Meda (Mi)
www.comune.meda.mi.it

Area Polizia Locale

- Ai sensi dell'art. 4 Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è identificato nel dirigente dell'Area Polizia Locale – dott. Calogero Calà.
- A norma dell'art. 8 comma 4° Legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Lombardia (L. 06.12.71 n. 1034) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.71 n. 1199).

Visto: IL DIRIGENTE
Dott. Calogero CALA'

IL SINDACO
Giorgio Fiorenzo TAVEGGIA